

CONTRATTO DI CESSIONE SOFTWARE

Tra la **FURSOL INFORMATICA S.r.l.** con sede in Via Pianese,10 CAMPOBASSO (in seguito chiamata FURSOL) e _____, via _____ (In seguito chiamato CLIENTE), si stipula quanto segue:

1) Con la firma del presente contratto, FURSOL si impegna a cedere in uso al CLIENTE i seguenti programmi applicativi (in seguito chiamati Software):

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI APPLICATIVI	UTENTI	PREZZO DI CESSIONE

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI UTILIZZATI
Personal Computer Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Server UNIX, LINUX

2) Il presente contratto dà diritto al CLIENTE di fare uso di quanto oggetto dello stesso, mentre FURSOL ne rimane comunque proprietaria. Tale diritto viene acquisito solo dopo il totale pagamento del prezzo di cessione.

3) Il SOFTWARE oggetto del presente contratto è assistito da parte FURSOL che si impegna a fornire al CLIENTE tutte le informazioni necessarie a risolvere i possibili problemi operativi. Tale servizio è svolto telefonicamente ed è ad esclusivo carico del CLIENTE. Ogni intervento di FURSOL espressamente richiesto e non compreso nel supporto telefonico verrà considerato come ASSISTENZA SISTEMISTICA e come tale sarà preventivato e quindi fatturato in base alle tariffe vigenti. Resta stabilito che qualunque intervento o manomissione eseguito sul Software da personale non espressamente incaricato da FURSOL comporta la cessazione di qualsiasi tipo di assistenza da parte FURSOL.

4) Con il presente contratto, il CLIENTE acquisisce il diritto all'uso del SOFTWARE, ma non alle specifiche tecniche secondo le quali lo stesso è stato realizzato. Il presente contratto non vieta a FURSOL di cedere ad altri, in uso od in altre forme ritenute opportune, il SOFTWARE oggetto dello stesso.

5) Il CLIENTE non può riprodurre, per l'utilizzo su altri sistemi all'infuori di quelli sopra descritti e non di Sua proprietà, i programmi applicativi oggetto del presente contratto, né proppalare a terzi né in toto né in parte il contenuto degli stessi e delle relative documentazioni. Verificandosi l'inosservanza della clausola di cui sopra, FURSOL avrà diritto di ottenere il risarcimento del danno derivante, che le parti fin d'ora convengono qualificare nella misura di cinquanta volte il prezzo di cessione riportato sul presente contratto. Resa comunque facoltà del CLIENTE eseguire tutte le copie del SOFTWARE che riterrà opportuno, ma ciò ai soli fini di sicurezza e comunque esclusivamente nell'ambito del Sistema di Elaborazione Dati citato nel presente contratto.

6) La responsabilità di FURSOL per qualsiasi danno derivante al CLIENTE direttamente o indirettamente all'esecuzione o mancata esecuzione del seguente contratto sarà sempre limitata ad un importo mai superiore al prezzo di cessione. FURSOL non è comunque responsabile dell'uso dei programmi applicativi descritti nel presente contratto né dei danni di ogni tipo che potrebbero derivare dall'uso degli stessi al CLIENTE o a terzi.

7) Le parti firmatarie convengono che non vi sono altri obblighi e/o particolari convenzioni all'infuori di quelle considerate nel presente contratto. Eventuali modifiche saranno valide solo se pattuite per iscritto e confermate da un rappresentante di FURSOL appositamente delegato. Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto si pattuisce espressamente la competenza del foro di Campobasso. FURSOL è autorizzato a registrare il contratto a proprie spese.

CAMPOBASSO, li _____

FURSOL INFORMATICA S.r.l.

Timbro e Firma del Cliente

Il CLIENTE espressamente dichiarata di aver preso conoscenza e di accettare le clausole del presente contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. e di approvare specificatamente quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

Timbro e Firma del Cliente